



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCIO CAMPIANI"
PIAZZA DANTE 1 • 46100 MANTOVA

Prot. n° 5050_II-01

**REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' e CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI ORE DI
DIDATTICA AGGIUNTIVA AL PERSONALE DOCENTE**

Il Consiglio di amministrazione del Conservatorio,

Visti:

- Il CCNL relativo al quadriennio giuridico ed economico 2006/09, firmato il 4 agosto 2010;
- Il DPCM del 26 gennaio 2011 per la determinazione dei limiti e delle modalità applicative delle disposizioni del Titolo II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- Il CIN siglato il 12 luglio 2011, in particolare l'art. 5 comma 2 e l'art. 8;
- Il CIN siglato il 21 dicembre 2021, in particolare l'art. 6;
- Il parere del Consiglio Accademico del 25 giugno 2022;

emana il seguente Regolamento che disciplina le modalità e le procedure per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva e l'affidamento di corsi o moduli aggiuntivi, nonché per la determinazione dei relativi compensi

Art. 1. Fondo per pagamento di attività didattiche aggiuntive

1. Il C.d.A., viste le disponibilità di bilancio e la relazione sulla programmazione didattica e artistica per l'a.a. 2021/2022 presentata dal Direttore, individua nel bilancio del Conservatorio, e prima dell'inizio dell'attività didattica, o comunque non oltre il 31 dicembre, le risorse da destinare ai docenti per il pagamento di ore di didattica aggiuntiva.

2. La quota di cui al comma 1 andrà inserita in un apposito articolo di bilancio all'interno dell'UPB: "1.1.2. – 61 Didattica Aggiuntiva".

Art. 2. Tipologia delle attività didattiche aggiuntive

1. Le ore di didattica aggiuntiva di cui all'Art. 1 per poter essere retribuite dal Conservatorio, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del CIN firmato il 12 luglio 2011, devono:

- a) Essere attività didattiche istituzionali previste e disciplinate dal Regolamento didattico del Conservatorio, da normative nazionali o da altri regolamenti interni;
- b) Avere tipologia di lezione frontale [lezione "ex-cathedra"].
- c) Essere parte eccedente il monte ore contrattuale determinatasi dalla somma di tutte le ore di lezione concretamente erogate ad uno o più studenti (cfr. Art. 3, comma 3).



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCIO CAMPIONI"
PIAZZA DANTE 1 • 46100 MANTOVA

Art. 3. Computo dell'impegno didattico del docente

1. Nel caso di lezioni erogate individualmente viene definito per ogni singolo studente, o per ogni piccolo gruppo di studenti dello stesso livello tecnico, uno specifico e differente corso di insegnamento, differenziato in base alla particolare programmazione che il docente deve definire in base alle caratteristiche individuali dello studente stesso.
2. Il Consiglio accademico quantifica con apposita delibera, ove non previsto dagli ordinamenti (per esempio nei corsi di studio dell'ordinamento previgente ad esaurimento), il numero, o range, di ore annuale previsto per ciascun corso di insegnamento con erogazione di lezioni individuali, di gruppo e collettive.

Art. 4. Assegnazione degli incarichi ai docenti

1. All'inizio dell'anno accademico il Direttore assegna ai docenti destinatari di ore di didattica aggiuntiva un incarico nel quale elenca tutti i corsi di insegnamento (di titolarità e non) affidatigli durante l'anno. Tali professori sono individuati dopo che la Direzione ha verificato l'impossibilità oggettiva ad affidargli tanti corsi di insegnamento quanti possono contenuti nel monte ore previsto dalla sequenza contrattuale nazionale in vigore (cfr. commi 3, 4, 5). Per tale computo il Direttore considera la delibera del Consiglio accademico di cui all'Art. 3 comma 2, le esigenze dell'istituzione, l'oggettiva quantità dei corsi di insegnamento che il Conservatorio deve erogare nel corso dell'anno nei diversi ordinamenti.
2. Il Direttore determina l'impegno orario didattico complessivo del docente di cui al comma 1, sommando tutte le ore che dovrà erogare attraverso lezioni individuali e collettive nei corsi di insegnamento a lui affidati, calcolando le durate annuali stabilite dagli ordinamenti e, ove non definite dall'ordinamento, le durate annuali deliberate dal Consiglio accademico.
3. Al fine di attribuire ad ogni docente un carico di lavoro didattico compatibile con il monte ore contrattuale e l'offerta formativa prevista per una determinata disciplina, il Direttore può ricorrere ad operare un'equa distribuzione dei corsi di insegnamento tra tutti i docenti titolari della stessa disciplina, compensando eventuali eccedenze nel monte ore di un docente con ore disponibili esistenti nel monte ore di altri docenti titolari.
4. Qualora nel caso descritto al comma precedente non fossero disponibili docenti titolari, il Conservatorio può far ricorso a docenti interni titolari in un altro settore disciplinare, con ore disponibili nel proprio monte, in possesso di adeguate competenze professionali e autorizzati dal Consiglio accademico a svolgere per l'anno accademico il diverso incarico.
5. Il Direttore, al fine di armonizzare l'offerta formativa didattica del Conservatorio con il monte ore contrattuale dei docenti, può far ricorso ad altri strumenti definiti dal Consiglio accademico.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCIO CAMPANI"
PIAZZA DANTE 1 • 46100 MANTOVA

Art. 5. Computo dell'impegno aggiuntivo eccedente al monte ore del docente

1. Il computo delle ore di didattica aggiuntiva avviene sulla base dell'impegno annuale complessivo del docente, calcolato dal Direttore all'inizio dell'anno accademico sulla base della programmazione didattica generale dell'istituto e di quanto descritto all'Art. 3, dopo aver verificato la possibilità di soluzioni alternative come da Art. 4, commi 3-5.

2. Per la definizione dell'orario eccedente al monte ore contrattuale può essere computato solo l'impegno didattico frontale previsto e incaricato al docente dal Direttore, ossia l'orario di docenza comprensivo sia del lavoro svolto per discipline di titolarità, sia del lavoro eventualmente svolto per insegnamenti diversi come previsto all'Art. 4, comma 4.

3. Eventuali incarichi di produzione e di ricerca saranno retribuiti al docente incaricato attraverso il fondo d'Istituto e perciò non possono concorrere a qualsiasi titolo alla formazione e al computo del carico orario didattico aggiuntivo retribuibile con gli appositi fondi stanziati dal C.d.A.

Art. 6. Retribuzione delle ore aggiuntive di attività didattica

1. Le ore di attività didattica aggiuntiva effettivamente svolte nell'anno, per gli insegnamenti effettivamente affidati, vanno retribuite applicando la tariffa oraria di euro 50,00 lordo dipendente, nel limite, per ciascun docente, di n. 150 ore e comunque nel limite della somma indicata nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno corrente nel capitolo 1.1.2. - 61 "Didattica Aggiuntiva".

2. Qualora le ore di attività didattica aggiuntiva effettivamente svolte dovessero determinare un importo superiore a quello indicato nel bilancio di previsione, si ritiene di dovere applicare, sulle ore da liquidare, una riduzione proporzionale tramite aliquota fissa secondo le seguenti modalità:

- Riduzione del 10% delle ore per chi ha svolto un numero di ore di attività didattica aggiuntiva compreso tra 0 e 50;
- Riduzione del 15% delle ore per chi ha svolto un numero di ore di attività didattica aggiuntiva compreso tra 51 e 80;
- Riduzione del 20% delle ore per chi ha svolto un numero di ore di attività didattica aggiuntiva compreso tra 81 e 100;
- Riduzione del 28% delle ore per chi ha svolto un numero di ore di attività didattica aggiuntiva compreso tra 101 e 150;
- Riduzione del 35% delle ore per chi ha svolto un numero di ore di attività didattica aggiuntiva da 151 ed oltre

Art. 7. Verifica del lavoro aggiuntivo svolto dal docente

1. Al termine dell'anno accademico, ogni professore deve consegnare al Direttore i propri registri personali. Nei registri il professore deve aver segnato l'inizio e la fine di ogni lezione, la



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCIO CAMPIONI"
PIAZZA DANTE 1 • 46100 MANTOVA

presenza o l'assenza dello studente o degli studenti cui la lezione è o sarebbe stata rivolta, l'argomento di ogni lezione. Deve inoltre aver apportato la propria firma e fatto controfirmare dagli studenti beneficiari ogni orario di lezione svolto nel caso di lezioni erogate a iscritti nei corsi di studio accademici.

2. Il Direttore procede entro il 30 novembre di ogni anno alla verifica degli obblighi contrattuali e verifica le ore di lezione effettivamente svolte dai docenti incaricati a svolgere didattica aggiuntiva, nell'A. A. Appena terminato, in base a quanto disposto nel comma 3.

3. Per poter accedere ai fondi stanziati dal C.d.A. e al pagamento del servizio didattico aggiuntivo per la quota assegnata con incarico del Direttore, il docente deve dimostrare di essere in regola con gli adempimenti formali previsti dal comma 1 e di aver erogato effettivamente tutte le lezioni frontali previste dai corsi di insegnamento a lui assegnati all'inizio dell'anno.

In caso contrario saranno pagate solo le ore di lezione effettivamente svolte ed eccedenti il monte ore contrattuale.

4. La lezione si intende regolarmente erogata se corrispondente a tutte queste caratteristiche:

- A. Essere stata programmata, secondo le modalità stabilite dal Conservatorio;
- B. Afferire ad uno dei corsi di studio dell'offerta formativa del Conservatorio;
- C. Avere come destinatari uno o più studenti iscritti al Conservatorio effettivamente presenti alla lezione.

Ogni servizio diverso da questa tipologia non verrà in alcun caso conteggiato ai fini del pagamento di ore aggiuntive.

Art. 8 *Pagamenti di attività didattiche aggiuntive*

1. I docenti cui è stato assegnato un incarico da parte del Direttore per didattica aggiuntiva, e che hanno effettivamente svolto le lezioni previste nei corsi di insegnamento a loro assegnati, ricevono, di norma entro il mese di dicembre la retribuzione economica in base al numero di ore che si è verificato abbia superato l'orario contrattuale, in base alla tabella all'Art. 4, comma 4. Tale compenso non può essere in alcun caso superiore al limite definito dall'incarico ricevuto.

Mantova, 28.07.2022

Approvato con delibera del C.d.A. del 28.07.2022

Il Presidente

M^o Giordano Feltri

